

## sindacale unitaria Ministero dell'Istruzione

#### **ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ANGELINI"**

Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado



#### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'articolo 3, comma 3 dell'"Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero" siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021; VISTO il protocollo d' intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative del 18/02/2021

#### **EMANA**

Il seguente regolamento attuativo del protocollo d'intesa

#### **Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

- 1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica.
- 2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

# Art.2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI- PRESTAZIONI INDISPENSABILI – NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

### I - ISTRUZIONE SCOLASTICA

a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli scrutini e degli esami, 1 assistente amministrativo

II - IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

Sito web: www.iclangelini.edu.it

- n. 0005134 - 14/09/2021 - II. ORGANI E ORGANISMI, II.10. Rapporti sindacali, contrattazione e rappresentanza

a) Raccolta, allontanamento e smaltimento aindarale unitaria ocivi e radioattivi: 1 collaboratore scolastico

(ai soli fini dell'accesso ai locali);

III- EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: DSGA e 1 AA

**Art.3 COMUNICAZIONI** 

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, tramite apposita funzione

del sito WEB, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna

decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed

è irrevocabile.

2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione

del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica

da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle

stesse ai sensi dell'art. 2.

3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima

dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla

ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la

comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli

interessati entro le successive 24 ore.

**Art.4 MISURE ORGANIZZATIVE** 

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili

per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art.5 TEMPI E DURATA** 

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40

ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue

individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque

essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario

complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);

2. gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di

attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli

scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si

protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e

nell'ultima del turno pomeridiano.

Art.6 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

- n. 0005134 - 14/09/2021 - II. ORGANI E ORGANISMI, II.10. Rapporti sindacali, contrattazione e rappresentanza 1. Volontarietà; sindacale unitaria

2. Ordine della graduatoria d'istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d'istituto;

3. Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale

individuato nel contingente nella precedente azione degli scioperi.

Art. 7 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del

capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia

interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per

l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della

comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni

lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di

quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non

abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall' accordo sulle norme

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di

sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata

complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che,

sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà

contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di

azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno

essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento

in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non

possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

La Dirigente scolastica Giuseppina D'Avanzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.